

NORMATIVA EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO

(di cui ai regolamenti UE “de minimis”, ai regolamenti UE di esenzione e al quadro temporaneo)

VADEMECUM PER L'APPLICAZIONE NEGLI AVVISI PUBBLICI DELLA REGIONE LAZIO

Ver. 1.0 del 15 giugno 2020

Introduzione

Il presente documento è stato redatto al fine di uniformare la comunicazione regionale nell'ambito degli Avvisi pubblici, segnatamente per quanto riguarda i regimi di aiuto previsti.

Si tratta di un agile vademecum finalizzato, da un lato, ad adottare un lessico unitario e formalmente corretto rispetto alla *Disciplina europea* sugli aiuti di Stato e, dall'altro, a fornire un'indicazione circa il contenuto minimo indispensabile perché gli Avvisi siano conformi a tale Disciplina.

Pagina | 1

Il vademecum riporta la disciplina di cui alle seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel **settore agricolo** (GU L 352 del 24.12.2013)
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei **settori agricolo e forestale** e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GU L 193 dell'1.7.2014)
- Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel **settore della pesca e dell'acquacoltura** (GU L 190, 28.6.2014)
- Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della **pesca e dell'acquacoltura** (G.U. L 369, 24.12.2014)
- Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli **aiuti «de minimis»** (G.U. L 352, 24.12.2013)
- Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono **servizi di interesse economico generale** (G.U. L 114, 26.04.2012)
- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (G.U. L 187, 26.6.2014)
- Comunicazione Commissione Europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19" (G.U. C 091 I, 20.03.2020) – Come recepita dal DL 34/2020

Il documento è suddiviso in quattro Parti con un richiamo specifico, per ciascuna delle prime tre parti, al relativo allegato contenente la formulazione standardizzata di tre articoli da inserire negli Avvisi pubblici che prevedono aiuti in de minimis e aiuti in esenzione. La quarta parte contiene una formula da inserire in previsione dell'adozione di un regime ai sensi del Quadro Temporaneo.

Si rammenta che il richiamo ai testi deve intendersi al “Testo in vigore” così come risultante dal registro della normativa comunitaria (eur-lex.europa.eu) anche se il riferimento alla gazzetta di pubblicazione è invece solitamente riferito al testo storico.

Parte I

SETTORE AGRICOLO

Aiuti de minimis

Il Regolamento vigente che disciplina gli aiuti *de minimis* nel settore agricolo è il seguente:

Pagina | 3

Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013)¹

Riferimento alla norma. Il riferimento al Regolamento in oggetto deve essere fatto riportandolo (almeno la prima volta) per esteso.

Campo di applicazione. Negli avvisi è opportuno richiamare quanto riportato all'articolo I “*Campo di applicazione*” paragrafi 2 e 3 secondo il modello proposto nell'allegato I al presente documento.

Cumulo. E' inoltre necessario indicare i limiti di cumulo secondo quanto riportato all'art. 5 “*Cumulo*” e proposto secondo la formula riportata nell'allegato I al presente documento.

Applicabilità. Il Regolamento si applica fino al 31 dicembre 2027.

Aiuti in esenzione

Il Regolamento vigente che disciplina gli aiuti in esenzione nel settore agricolo è il seguente:

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GU L 193 dell'1.7.2014)²

Riferimento alla norma. Il riferimento al Regolamento in oggetto deve essere fatto riportandolo (almeno la prima volta) per esteso.

Campo di applicazione. Negli avvisi è opportuno richiamare quanto riportato all'articolo I “*Campo di applicazione*” secondo il modello proposto nell'allegato I al presente documento.³ È necessario inoltre richiamare uno dei regimi di aiuto di cui alle sezioni del Capo III, rappresentando ciascuno un regime di aiuti specifico.

¹ Modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 51 del 22.2.2019)

² Come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2019/289 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 48 del 20.2.2019)

³ Nei casi di cui all'art.1 par.1 lett. b) c) d) ed e) del Reg. (UE) 702/2014 gli aiuti possono essere concessi a prescindere dalla dimensione del beneficiario.



REGIONE
LAZIO

Cumulo. E' inoltre necessario indicare i limiti di cumulo secondo quanto riportato all'art. 8 "Cumulo" e proposto secondo la formula riportata nell'allegato I al presente documento.

Applicabilità. Il Regolamento si applica fino al 31 dicembre 2020.

SETTORE PESCA E ACQUACOLTURA

Aiuti de minimis

Il Regolamento vigente che disciplina gli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura è il seguente:

Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014)

Riferimento alla norma. Il riferimento al Regolamento in oggetto deve essere fatto riportandolo (almeno la prima volta) per esteso.

Campo di applicazione. Negli avvisi è opportuno richiamare quanto riportato all'articolo I "Campo di applicazione", paragrafi 2 e 3, secondo il modello proposto nell'allegato II al presente documento.

Cumulo. È inoltre necessario indicare i limiti di cumulo secondo quanto riportato all'art. 5 "Cumulo" e proposto secondo la formula riportata nell'allegato I al presente documento.

Applicabilità. Il Regolamento si applica fino al 31 dicembre 2020.

Aiuti in esenzione

Il Regolamento vigente che disciplina gli aiuti in esenzione nel settore della pesca e dell'acquacoltura è il seguente:

Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 369 del 24.12.2014)⁴

Riferimento alla norma. Il riferimento al Regolamento in oggetto deve essere fatto riportandolo (almeno la prima volta) per esteso.

Campo di applicazione. Negli avvisi è opportuno richiamare quanto riportato all'articolo I "Campo di applicazione", secondo il modello proposto nell'allegato II al presente documento.⁵ È necessario inoltre richiamare uno dei regimi di aiuto di cui alle sezioni del Capo III, rappresentando ciascuno un regime di aiuti specifico.

⁴Il Regolamento 651/2014 contempla lo specifico regime di aiuto per il settore pesca e acquacoltura di cui all'art. 30 "Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura".

⁵ Nel caso di cui all'art.44 del Reg. (UE) 1388/2014 l'aiuto può essere concesso a prescindere dalla dimensione del beneficiario.



Cumulo. E' necessario indicare i limiti di cumulo secondo quanto riportato all'art. 8 "Cumulo" e proposto secondo la formula riportata nell'allegato II al presente documento.

Applicabilità. Il Regolamento si applica fino al 31 dicembre 2020.

SETTORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA PARTE I E ALLA PARTE II

Aiuti de minimis

Il Regolamento vigente che disciplina gli aiuti *de minimis* nei settori diversi da quelli individuati nella Parte I e Parte II è il seguente:

Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (G.U. L 352, 24.12.2013)

Riferimento alla norma. Il riferimento al Regolamento in oggetto deve essere fatto riportandolo (almeno la prima volta) per esteso.

Campo di applicazione. Negli avvisi è opportuno richiamare quanto riportato all'articolo I “*Campo di applicazione*”, secondo il modello proposto nell'allegato III al presente documento.

Cumulo. E' necessario indicare i limiti di cumulo secondo quanto riportato all'art. 5 “*Cumulo*” e proposto secondo la formula riportata nell'allegato III al presente documento.

Applicabilità. Il Regolamento si applica fino al 31 dicembre 2020.

Il Regolamento vigente che disciplina gli aiuti *de minimis* alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) è il seguente:

Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (G.U. L 114, 26.04.2012)⁶

Riferimento alla norma. Il riferimento al Regolamento in oggetto deve essere fatto riportandolo (almeno la prima volta) per esteso.

Campo di applicazione. Negli avvisi è opportuno richiamare quanto riportato all'articolo I “*Campo di applicazione*”, secondo il modello proposto nell'allegato III al presente documento.

Cumulo. È necessario indicare i limiti di cumulo secondo quanto riportato all'art. 2 paragrafi 6 e 7 e proposto secondo la formula riportata nell'allegato III al presente documento

Applicabilità. Il Regolamento si applica fino al 31 dicembre 2020.

⁶ Modificato dal Regolamento (UE) 2018/1923 della Commissione, del 7 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 360/2012 per quanto riguarda il suo periodo di applicazione (G.U. L 313, 10.12.2018)



Aiuti in esenzione

Il Regolamento vigente che disciplina gli aiuti in esenzione nei settori diversi da quelli individuati nella Parte I e Parte II è il seguente:

Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (G.U. L 187, 26.6.2014)⁷

Riferimento alla norma. Il riferimento al Regolamento in oggetto deve essere fatto riportandolo (almeno la prima volta) per esteso.

Campo di applicazione. Negli avvisi è opportuno richiamare quanto riportato all'articolo I "Campo di applicazione, secondo il modello proposto nell'allegato III al presente documento.⁸ Si rammenta che gli articoli di cui al CAPO III rappresentano ciascuno un regime di aiuti e che il riferimento deve pertanto essere specifico al regime che si intende attivare.

Cumulo. E' necessario indicare i limiti di cumulo secondo quanto riportato all'art. 8 "Cumulo" e proposto secondo la formula riportata nell'allegato III al presente documento.

Applicabilità. Il Regolamento si applica fino al 31 dicembre 2020.

⁷ Modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili (GU L 156 del 20.6.2017)

⁸ Il Reg. (UE) 651/2014 si applica anche al settore della pesca e acquacoltura nei casi di cui all'art.1 par. 3 lett. a), e al settore della produzione primaria di prodotti agricoli nei casi di cui all'art.1 par.3 lett. b)



Quadro Temporaneo

Aiuti adottati ai sensi del Quadro Temporaneo

La Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e ss.mm., di seguito “Quadro Temporaneo”, indica a quali condizioni possono essere concessi determinati aiuti dagli Stati membri alle imprese a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. Si riferisce ad aiuti specifici, definiti e temporanei e non modifica normative preesistenti (come, ad esempio, i regimi de minimis).

Tali aiuti sono stati in parte notificati dallo Stato alla Commissione europea come Regime–quadro di cui al Decreto Legge n.34 del 19.5.2020 art.54-60 in data 20.5.2020 e, in seguito alla decisione di compatibilità della Commissione europea C(2020) 3482 del 21.5.2020 è possibile per le Regioni, le Province Autonome gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio attivare detti regimi di aiuti senza dover effettuare singole notifiche alla Commissione europea, rispettando il decreto statale e la decisione della Commissione

Comunicazione Commissione Europea C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19”, come recepita dal DL 34/2020.

Riferimento alla norma. Il riferimento alla Comunicazione della Commissione in oggetto, al Regime- quadro che ha preso il numero SA.57021 e alla relativa decisione di autorizzazione della Commissione, deve essere fatto riportandolo (almeno la prima volta) per esteso

Cumulo. Le misure di aiuto temporaneo possono essere cumulate tra loro, conformemente alle disposizioni delle sezioni specifiche della Comunicazione. Le misure di aiuto temporanee possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti de minimis⁹ o con gli aiuti previsti dai regolamenti di esenzione per categoria¹⁰, purché siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo di tali regolamenti.

⁹Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).), il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore dell'agricoltura (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9), il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014). 6.2014, pag. 45) e il regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

¹⁰Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);Regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, GU L 193, 1. 7.2014, pag. 1 e Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti alle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, GU L 369 del 24.12.2014, pag. 37.



Gli aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 non sono cumulabili con gli aiuti concessi per lo stesso capitale di prestito sottostante di cui alla sezione 3.3 e viceversa. Gli aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 e della sezione 3.3 possono essere cumulati per prestiti diversi, purché l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 25, lettera d) punto i) e punto ii) o al punto 27, lettera d) punto i) e punto ii) della Comunicazione.

Un beneficiario può beneficiare parallelamente di più misure ai sensi della sezione 3.2 e della sezione 3.3, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 25, lettere d) punto i) e punto ii) e al punto 27, lettere d) punto i) e punto ii) della Comunicazione.

Divieto di applicazione. Gli aiuti previsti dal Quadro Temporaneo non possono essere concessi a imprese che erano già in difficoltà (ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (GBER), del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, ove applicabile) alla data del 31 dicembre 2019.

Applicabilità. La Comunicazione è applicabile agli aiuti concessi dopo la data del 1 febbraio 2020; si applica fino al 31 dicembre 2020.

Altre disposizioni

- la concessione degli aiuti sulla base della Comunicazione richiederà il rispetto dei generali obblighi di trasparenza stabiliti dalla normativa in materia di aiuti di Stato nonché specifici adempimenti in materia di comunicazione e monitoraggio. Si precisa sul punto che le amministrazioni e i Soggetti concedenti, per ogni singolo aiuto concesso ai sensi della Comunicazione, dovranno provvedere alla registrazione sul Registro nazionale degli aiuti in osservanza di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, fermo restando quanto stabilito dall'art.61 c.4 del DL n.34/2020. L'ampliamento delle funzionalità del Registro nazionale degli aiuti attraverso la creazione di una sezione dedicata all'emergenza COVID-19 consentirà di rendere più agevole sia l'adempimento di registrazione sia l'attività di monitoraggio ex post di tali tipologie di aiuti.

- la Comunicazione potrà applicarsi retroattivamente agli aiuti concessi a partire dal 1° febbraio 2020.

-gli aiuti di cui al regime- quadro non devono superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui all'art.54 del decreto citato. A tal fine i soggetti concedenti aiuti verificano il rispetto di tali massimali anche ricorrendo all'autocertificazione.

Resta ferma la possibilità per le Amministrazioni e i soggetti interessati di istituire propri regimi di aiuti al di fuori del regime-quadro di cui al DL n.34/2020 sulla base del citato Quadro temporaneo a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e, conseguentemente, di procedere singolarmente a notificare alla Commissione europea le misure di propria competenza.



REGIONE
LAZIO

Formule standardizzate da inserire negli avvisi pubblici

SETTORE AGRICOLO

Aiuti de minimis

Articolo N

(Campo di applicazione)

1. Il presente Avviso è rivolto alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
2. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli svolge anche attività in altri settori che rientrano nel campo di applicazione di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 e/o al Regolamento (UE)n. 717/2014, il beneficiario garantisce, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di eventuali altri aiuti «de minimis» concessi a norma dei Regolamenti sopra richiamati.

Articolo N+1

(Natura dell'aiuto e contributo erogabile)

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013).
2. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto/prestito agevolato/garanzia/altro (*indicare la modalità pertinente*) nella misura del TOT% (*indicare la percentuale*) dell'importo complessivo ammesso.
3. L'ammontare massimo del contributo richiesto da ciascun beneficiario, inteso come impresa unica ai sensi dell'art.2 par.2, deve rispettare i massimali de minimis di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 1408/2014.

Articolo N+2

(Cumulo)

1. Gli aiuti «de minimis» di cui al presente Avviso non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

REGIONE
LAZIO

Articolo N

(Campo di applicazione)

1. Il presente Avviso è rivolto alle Micro imprese, Piccole e Medie Imprese attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli.
2. Gli aiuti concessi ai sensi del presente Avviso sono concessi per attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, nella misura in cui tali aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a favore di misure cofinanziate.

Articolo N+1

(Natura dell'aiuto e contributo erogabile)

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse ai sensi dell'articolo *XY (indicare l'articolo di riferimento)* del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GU L 193 dell'1.7.2014).
2. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto/prestito agevolato/garanzia/altro (*indicare la modalità pertinente*) nella misura del *TOT%* (*indicare la percentuale ammissibile in base al regime di riferimento attivato*) dell'importo complessivo ammesso.
3. L'ammontare massimo del contributo concesso a ciascun beneficiario deve rispettare le intensità di aiuto e i costi ammissibili previsti dall'articolo *XY (indicare l'articolo relativo al regime di riferimento)* di cui al Capo III del Regolamento (UE) 702/2014.

Articolo N+2

(Cumulo)

NB. *Si riproduce in questa sede una formulazione standard applicabile generalmente ad alcuni dei regimi previsti dal Regolamento 702/2014. Le specifiche altre condizioni devono fare riferimento all'articolo 8 dello stesso Regolamento laddove disciplinanti fattispecie diverse)*

1. Gli aiuti esentati ai sensi del presente Avviso non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal regime in esenzione di cui al presente Avviso.



Formule standardizzate da inserire negli avvisi pubblici

SETTORE PESCA E ACQUACOLTURA

Aiuti de minimis

Articolo N

(Campo di applicazione)

1. Il presente Avviso è rivolto alle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
2. Se un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura svolge anche attività in altri settori che rientrano nel campo di applicazione di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 e/o al Regolamento (UE) 1408/2013, il beneficiario garantisce, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nel settore della pesca e dell'acquacoltura non beneficiano di eventuali altri aiuti «de minimis» concessi a norma dei Regolamenti sopra richiamati.

Articolo N+1

(Natura dell'aiuto e contributo erogabile)

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190, 28.6.2014).
2. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto/prestito agevolato/garanzia/altro (*indicare la modalità pertinente*) nella misura del *TOT%* (*indicare la percentuale*) dell'importo complessivo ammesso.
3. L'ammontare massimo di contributo richiesto da ciascun beneficiario, inteso come impresa unica ai sensi dell'art.2 par.2, deve rispettare i massimali de minimis di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 717/2014.

Articolo N+2

(Cumulo)

1. Gli aiuti «de minimis» di cui al presente Avviso non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.



Articolo N

(Campo di applicazione)

1. Il presente Avviso è rivolto alle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

Articolo N+1

(Natura dell'aiuto e contributo erogabile)

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse ai sensi dell'articolo *XY (indicare l'articolo di riferimento)* del Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (G.U. L 369, 24.12.2014).
2. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto/prestito agevolato/garanzia/altro (*indicare la modalità pertinente*) nella misura del *TOT%* (*indicare la percentuale ammissibile in base al regime di riferimento attivato*) dell'importo complessivo ammesso.
3. L'ammontare massimo del contributo concesso a ciascun beneficiario deve rispettare le intensità di aiuto e i costi ammissibili previsti dall'articolo *XY (indicare l'articolo relativo al regime di riferimento)* di cui al Capo III del Regolamento (UE) 1388/2014.

Articolo N+2

(Cumulo)

1. Gli aiuti esentati di cui al presente Avviso non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal regime in esenzione di cui al presente Avviso.
2. Gli aiuti esentati di cui al presente Avviso possono essere cumulati:
 - a. con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
 - b. con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente Avviso.



Formule standardizzate da inserire negli avvisi pubblici

SETTORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA PARTE I E ALLA PARTE II

Aiuti de minimis

Articolo N

(Campo di applicazione)

1. Il presente Avviso è rivolto alle imprese operanti nel settore _____ (*indicare settore/i*) ad esclusione di quelle che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (G.U. L 352, 24.12.2013)
2. Se un'impresa svolge anche attività in altri settori che rientrano nel campo di applicazione di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 e/o al Regolamento (UE)n. 717/2014, il beneficiario garantisce, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Articolo N+1

(Natura dell'aiuto e contributo erogabile)

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (G.U. L 352, 24.12.2013).
2. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo *a fondo* perduto/prestito agevolato/garanzia/altro (*indicare la modalità pertinente*) nella misura del *TOT%* (*indicare la percentuale*) dell'importo complessivo ammesso.
3. L'ammontare massimo del contributo richiesto da ciascun beneficiario, inteso come impresa unica ai sensi dell'art.2 par.2, deve rispettare i massimali de minimis di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) n.1407/2013.

Articolo N+2

(Cumulo)

1. Gli aiuti «de minimis» di cui al presente Avviso non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.



REGIONE
LAZIO

Articolo N

(Campo di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato.
2. Se un'impresa svolge anche attività in altri settori che rientrano nel campo di applicazione di cui al Regolamento (UE) n. 360/2012, il beneficiario garantisce, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 360/2012 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di questo.

Articolo N+1

(Natura dell'aiuto e contributo erogabile)

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.
2. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto/prestito agevolato/garanzia/altro (*indicare la modalità pertinente*) nella misura del *TOT%* (*indicare la percentuale*) dell'importo complessivo ammesso.
3. L'ammontare massimo del contributo richiesto da ciascun beneficiario deve rispettare i massimali de minimis di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 360/2012.

Articolo N+2

(Cumulo)

1. Gli aiuti «de minimis» di cui al presente Avviso non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.



Articolo N

(Campo di applicazione)

1. Il presente Avviso è rivolto alle imprese operanti nel settore _____ (*indicare settore/i*) ad esclusione di quelle che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (G.U. L 187, 26.6.2014).
2. Se un'impresa svolge anche attività nei settori di cui all'art.1 c.3 lett. a), b) o c) del Reg. (UE) 651/2014, questa garantisce, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma dello stesso

Articolo N+1

(Natura dell'aiuto e contributo erogabile)

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi dell'articolo XY (*indicare l'articolo di riferimento*) del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (G.U. L 187, 26.6.2014).
2. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto/prestito agevolato/garanzia/altro (*indicare la modalità pertinente*) nella misura del TOT% (*indicare la percentuale ammissibile in base al regime di riferimento attivato*) dell'importo complessivo ammesso.
3. L'ammontare massimo di contributo richiesto da ciascun beneficiario deve rispettare le intensità di aiuto e i costi ammissibili previsti dall'articolo XY (*indicare l'articolo relativo al regime di riferimento*) di cui al Capo III del Regolamento (UE) 651/2014.

Articolo N+2

(Cumulo)

1. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente Avviso non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti del regime applicato nel presente Avviso riferito all'articolo XY (*indicare l'articolo di riferimento*) del Regolamento (UE) N. 651/2014.
2. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili di cui al presente Avviso possono essere cumulati:
 - a. con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
 - b. con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente Avviso.



Formule standardizzate da inserire negli avvisi pubblici

Quadro Temporaneo

Per gli Avvisi rientranti nel regime –quadro di cui al Decreto Legge n.34 del 19.5.2020 art.54 ess. autorizzato con Decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21.5.2020

Articolo N

(Natura dell'aiuto e contributo erogabile)

1. L'amministrazione concedente (indicare il nome dell'amministrazione) riconosce gli aiuti previsti dal presente Avviso secondo le previsioni di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19" e ss.mm.ii. e nel rispetto del DL n.34 /2020 art. 54 e ss. che disciplina il relativo "Regime-quadro della disciplina degli aiuti" e della Decisione della Commissione europea C(2020) 3482 che lo autorizza con il numero SA.57021. Il regime rispetta in particolare le condizioni previste negli articoli del citato DL *(indicare le sezioni della Comunicazione e gli articoli del DL pertinenti)*
 - Sez. 3.1. -Art.54 Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali
 - Sez.3.2 -Art.55 Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese
 - Sez. 3.3 -Art. 56 Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese
 - Sez. 3.6 -Art.57 Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19
 - Sez. 3.7 -Art.58 Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling
 - Sez.3.9 -Art.59 Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19
 - Sez. 3.10 -Art.60 Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19.
2. L'importo dell'aiuto è pari *(indicare l'importo dell'aiuto in funzione del regime attivato)*

Articolo N+2

(Cumulo)

1. *(valutare se inserire il presente comma in funzione del regime attivato)* Gli aiuti di cui al presente Avviso possono essere cumulati con altri aiuti conformi al Quadro Temporaneo e di cui al DLn.34/2020 art.54 e ss., conformemente alle disposizioni delle sezioni specifiche della Comunicazione.
2. Possono inoltre essere cumulati con gli aiuti previsti dai regolamenti de minimis o con gli aiuti previsti dai regolamenti di esenzione per categoria, purché siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo di tali regolamenti.
3. *(a seconda della Sezione di riferimento del Quadro Temporaneo attivata e dei corrispondenti articoli del DL, prevedere i seguenti commi 3 e 4)* Gli aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 -art.55 DL 34/2020-non sono cumulabili con gli aiuti concessi per lo stesso capitale di prestito sottostante di cui alla sezione 3.3-art.56 del DL 34/2020- e viceversa. Gli aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 e della sezione 3.3



possono essere cumulati per prestiti diversi, purché l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 25, lettera d) punto i) o punto ii) o al punto 27, lettera d) punto i) e punto ii) della Comunicazione.

4. Un beneficiario può beneficiare parallelamente di più misure ai sensi della sezione 3.2 –art.55 DL-e della sezione 3.3 – art.56 DL -, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 25, lettere d) punto i) e punto ii) e al punto 27, lettere d) punto i) e punto ii) della Comunicazione.

